



Perrone Raffaele

Da: CONTE VINCENZO ANTONIO [conte.vincenzoantonio@ordavvle.legalmail.it]
Inviato: lunedì 11 novembre 2013 15.22
A: dgsec.mobilita@pec.minambiente.it
Oggetto: Oggetto : Osservazioni relative all'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e Sociale (Esia), consegnato in data 10.09.2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla procedura di valutazione ESIA del Proge
Allegati: Osservazioni TAP su PPTR_REV.02.11.2013-con ALL.pdf

- 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E prot. DVA - 2013 - 0025979 del 13/11/2013
- At Segreteria del Ministro dell'Ambiente (inviata tramite P.e.c.: segreteria.ministro@pec.minambiente.it).
 - At Gabinetto del Ministro dell'Ambiente (inviata tramite P.e.c.: segreteria.capogab@pec.minambiente.it).
 - At Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente (inviata tramite P.e.c.: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it).
 - At Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente (inviata tramite P.e.c.: segretariato.generale@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'Ambiente (inviata tramite P.e.c.: dgservizi.interni@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per le valutazioni ambientali (inviata tramite P.e.c.: gsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per le valutazioni ambientali, Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale (inviata tramite P.e.c.: aia@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per le valutazioni ambientali, Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale (inviata tramite P.e.c.: ris@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (inviata tramite P.e.c.: dgtri@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, Divisione II - Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi (inviata tramite P.e.c.: dqvbonifiche@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per la protezione della natura e del mare (inviata tramite P.e.c.: dgprotezione.natura@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (inviata tramite P.e.c.: dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Divisione IV - Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo (inviata tramite P.e.c.: dgsec.mobilita@pec.minambiente.it).
 - At Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Divisione II - Interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo (inviata tramite P.e.c.: sec-II@pec.minambiente.it).
 - At Ispettorato Generale del Ministero dell'Ambiente (inviata tramite



P.e.c.: ispettorato.generale@pec.minambiente.it).

- At Presidenza REGIONE PUGLIA (inviata tramite P.e.c.: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it).

- At Assessorato all'Assetto del Territorio, (inviata tramite P.e.c.: assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it).

- At Presidente et Componenti V Comm.ne Consiliare "Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Res." (inviata tramite P.e.c.: quinta.comm@consiglio.puglia.it).

- At Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (inviata tramite P.e.c.: prot.procura.bari@giustiziacert.it).

- At Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce (inviata tramite P.e.c.: prot.procura.lecce@giustiziacert.it).

Oggetto : Osservazioni relative all'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e Sociale (Esia), consegnato in data 10.09.2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla procedura di valutazione ESIA del Progetto per la realizzazione di un gasdotto, presentato dalla Società Anonima denominata "trans adriatic pipeline", (sigla: TAP AG), con sede a Baar, Svizzera).

I Cittadini Italiani, come di seguito identificati, sottoscrittori dell'Atto in originale, allegato alla presente P.e.c.:

1)- ELIA Tommaso, nato a Trepuzzi (LE) il 01.06.1963 ed ivi residente alla via Oronzo Quarta n. 42 (c.f.: LEITMS63H01L383U);

2)- VALENTE Fabio, nato a Lecce il 28.12.1965 ed ivi residente al viale Grassi n. 111/a (c.f.: VLNFBA65T28E506D);

3)- FALCO Giampaolo, nato a Galatina il 02.02.1980 e residente in Santa Cesarea Terme (LE), alla via Tevere n. 28 (c.f.: FLCGPL80B02D862C);

4)- CONTE Vincenzo Antonio, nato a Lecce il 06.07.1965 e residente in Castrì di Lecce, alla via Dante Alighieri n.1 (c.f.: CNTVCN65L06E506M);

5)- CAROFALO Alessio, nato a Campi Sal.no (LE) il 12.11.1980 e residente a Strudà di Vernole (LE), alla via Principe di Piemonte n. 28 (c.f.: CRFLSP80S12B506J);

INVIANO

ad ogni effetto di Legge, a tutti gli indirizzi in epigrafe:

Osservazioni relative all'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e Sociale (Esia), consegnato in data 10.09.2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla procedura di valutazione ESIA del Progetto per la realizzazione di un gasdotto, presentato dalla Società Anonima denominata "trans adriatic pipeline", (sigla: TAP AG), con sede a Baar, Svizzera).

Nota legale: tale Progetto è già in CONTRASTO con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, adottato, ai sensi dell'art 2 comma 4 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Costituiscono parte integrante delle stesse Osservazioni: n.10 allegati in scala adeguata ed in formato shape-file nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N.

Per il presente Atto eleggono domicilio presso e nello Studio dell'
Avv. Vincenzo Antonio Conte
Via Pietro Marti, n.9
73100 - Lecce
Tel. Studio: 0832.331110
pec: conte.vincenzoantonio@ordavvle.legalmail.it

REGIONE PUGLIA

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

- At Presidente della Giunta della Regione Puglia, On. Nichi Vendola
segreteria.presidente@regione.puglia.it

- At Assessorato all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente

assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

assessore.territorio@regione.puglia.it
a.barbanente@regione.puglia.it
barbanente.angela@consiglio.puglia.it

- At Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, dott. Onofrio Introna
presidente@consiglio.puglia.it

- At Presidente ed ai Componenti la V Comm.ne Consiliare "Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale"

quinta.comm@consiglio.puglia.it

Oggetto: OSSERVAZIONI al PPTR di cui alla D.G.R. PUGLIA del 2 agosto 2013, n. 1435 "Adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia" su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 06-08-2013

Osservazioni alla cartografia tematica del PPTR e conseguenze dirette dell'adozione del Piano sul progetto di Gasdotto TAP - Trans Adriatic Pipeline - e sulla localizzazione del punto di arrivo in ITALIA - PUGLIA- SALENTO

I SOTTOSCRITTORI IN CALCE DEL PRESENTE ATTO, COTE
DI SEQUITO IDENTIFICATI:

1. TOTRASO ELIA, NATO A TREPUNZI IL 01/06/1963,
RESIDENTE IN VIA ORONZO QUARTA 42, C.F. LEI TMS63H01L383
2. FABIO VALENTE, NATO A LECCE IL 28.12.1965 ED IVI RESIDENTE
IN VIA LE GRASSI 111/A, C.F. VLNFBA 65T28E506D;
3. GIANNPAOLO FALCO, NATO A GALATINA IL 02/02/1980 E
RESID. IN S. CESAREO T., VIA TEVERE n.28, C.F. FLCGFL80B02D8
4. VINCENZO CONTE, NATO A LECCE IL 06/07/1965, RESIDENTE
IN CASTRI, VIA DANTE n.1, C.F. CNTVCN65L06E506M;
5. ALESSIO CAROFALO, NATO A CAMPI SALESTINA IL 12.11.1980,
E RESID. IN STRADA IN VIA PRINZIPE DI PIETONTE, C.F. CRFLSP80S12B506.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Ortofoto del litorale di Melendugno, località San Foca, da “Google Earth”

ALLEGATO 2: Stralcio PPTR, tav 513 di cui al “6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, litorale di Melendugno, località San Foca

ALLEGATO 3: Ortofoto del litorale a Sud di Cerano, da “Google Earth”

ALLEGATO 4: Ortofoto del litorale a Nord di Cerano, da “Google Earth”

ALLEGATO 5: Stralcio PPTR, tav. 496 di cui al “6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, litorale di Cerano

ALLEGATO 6: Ortofoto dell’area ASI di Brindisi, da “Google Earth”

ALLEGATO 7: Ortofoto dell’area ASI di Brindisi con discarica in evidenza, da “Google Earth”

ALLEGATO 8: Stralcio PPTR, tav. 4.2.4 – “La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”, litorale Sud di Brindisi, “Saline di Punta della Contessa”

ALLEGATO 9: Stralcio della pagina internet con URL

<http://www.parks.it/parco.salina.punta.contessa/map.php>,

con perimetrazione attuale del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”

ALLEGATO 10: Legge Regionale n° 28 del 23/12/2002, estratta dal BURP n° 164 del 30/12/2002

VISTI

- la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA del 2 agosto 2013, n. 1435 “Adozione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)” pubblicata su BUR n. 108 del 06-08-2013;
- il Progetto T.A.P. - **Trans Adriatic Pipeline** - di cui all’URL <http://www.trans-adriatic-pipeline.com/it/progetto-tap/procedura-di-valutazione-esia/esia-in-italia/scarica-la-documentazione-esia-in-italiano/>

PREMESSO

- che la “Convenzione Europea del Paesaggio” ha rappresentato in questi anni una svolta fondamentale nel modo di concepire il **concetto di paesaggio** e in ragione alle politiche di intervento ad esso relative, legando sostanzialmente il paesaggio alle comunità che lo hanno prodotto e che lo vivono quotidianamente, così rappresentando un superamento sostanziale della vecchia concezione estetica, per cui il “bel paesaggio” riguardava solo porzioni limitate del territorio da tutelare attraverso il vincolo;
- che di conseguenza la nozione di paesaggio si estende a tutto ciò che è percepibile dalla collettività, talché tutto ciò che ci circonda e che possiamo percepire è “paesaggio”;
- che questo rivoluzionario modo di intendere il paesaggio deve comportare una profonda innovazione nelle politiche ad esso dirette;
- che se tutto è paesaggio, è evidente quindi che esso non può essere solo tutelato, vincolato, ma essere riqualificato, riutilizzato, riordinato e restaurato, laddove le condizioni lo richiedano o, ancora, valorizzato con progetti finalizzati per utilizzare tale fondamentale risorsa nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio, così consentendo un’adeguata tutela e conservazione delle aree di maggiore pregio ambientale e paesaggistico, onde contribuire ad elevare i livelli di sicurezza nel territorio, stimolando una adeguata politica di difesa del suolo;
- che, in coerenza con quanto detto sopra, l’adottato Piano Paesaggistico Territoriale Reg.le **(DGR Puglia del 2 agosto 2013, n. 1435 “Adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR)”**, su **BUR Puglia n. 108 del 06-08-2013**, deve rappresentare una concreta occasione ed opportunità per avviare una politica costruttiva sul territorio di riqualificazione ambientale per il riordino e la valorizzazione degli ambiti di più elevato pregio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, **i sottoscritti**, vantando interessi legittimi

e diritti soggettivi a tutela del territorio e dell'ambiente, con la presente, nel convincimento che il provvedimento strategico per lo sviluppo futuro del territorio debba rappresentare le scelte informate e partecipate dei cittadini, nell'ottica di una partecipazione costruttiva ai temi riguardanti il territorio

PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI al P.P.T.R.,

in riferim. all'art. 2, c.4 L.R.7.10.2009,

finalizzate a garantire una sostenibilità ambientale coniugata alle esigenze socio-economiche di sviluppo e valorizzazione del territorio pugliese e del Salento, legate a un progetto di riordino, restauro e tutela del paesaggio, nella convinzione che la salvaguardia e la valorizzazione del territorio passino attraverso una progettualità organica e mirata allo sviluppo sostenibile.

Per quanto in premessa si rileva e si segnala:

- al Presidente della Regione,
- all'Assessore all'Assetto del Territorio,
- al Presidente del Consiglio Regionale,
- al Presidente ed ai Componenti della V[^] Commissione

A.1 – litorale di Melendugno, loc.tà San Foca:

sulla **cartografia tav. 4.2.4** "La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" di cui al p.to "4. - Lo Scenario Strategico", "4.2 - Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della Regione" sul litorale a Nord di San Foca, si distinguono:

- **Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica:** Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (Aree umide del Salento Adriatico -Ambito 10)
- **Sistema insediativo costiero:** a) *Waterfront* a prevalente specializzazione turistico-residenziale-ricettiva da riqualificare; b) *Edificato successivo al 1947-58* - Campagna urbanizzata; c) *Reti della mobilità* - Strada costiera di riqualificazione urbanistica-paesaggistica;
- **Sistema ecologico terra-mare:** a) ***Morfotipo costiero*** – Falesia, **Cordone dunare, incompatibile col progetto TAP, salvo sua obliterazione e sbancamento;** b) *Unità idrografiche di interesse ecosistemico* – Rete dei canali di bonifica; c) *Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità* - Ambienti boscati e ambienti seminaturali, Cordone dunare colonizzato da macchia o bosco, Aree Umide (paludi, acquitrini, stagni); d) **Unità**

marino-costiere ad alto grado di naturalità - Posidonia oceanica, Cymodocea,
incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;

In sintesi (lett. A.1):

- in riferimento al cordone dunare, lo stesso bene paesaggistico è riportato
differentemente nelle due cartografie del PPTR, ovvero la localizzazione dei "Cordoni dunari"
non coincide sulle tavole "4.2.4 - La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri" e sul foglio 513 di cui alle "6.1.1 - Componenti geomorfologiche";

- relativamente alla localizzazione della **Posidonia oceanica** e della **Cymodocea** non
coincide tra quanto riportato dal PPTR e la **cartografia del progetto TAP che ne prevede,**
tra l'altro, **l'attraversamento.**

[Riteniamo quindi che la cartografia del PPTR "6.2-Struttura ecosistemica-ambientale" /
"6.2.2. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici" manchi di riportare
correttamente gli Ulteriori Contesti paesaggistici "SIC Mare" nella zona di SanFoca
(esattamente nella zona di approdo del gasdotto TAP).

L'ecosistema marino costiero è stato invece rilevato e rappresentato dal progetto TAP,
con specie biologicamente ed ecosistemicamente rilevanti quali sono la **Posidonia oceanica**
e la **Cymodocea.**]

A.2 - litorale di Melendugno, a nord di San Foca:

sulle **tavv.** tematiche di cui al **Foglio 513, "6 - Sistema delle Tutele:** Beni paesaggistici e
ulteriori contesti paesaggistici" "6.1 - Struttura Idrogeomorfologica", "6.2 - Struttura
Ecosistemica-Ambientale" e "6.3 - Struttura Antropica e Storico-Culturale" si distinguono:

- **6.1.1 Componenti geomorfologiche:** *Ulteriori Contesti -* **Cordoni dunari**, non
adeguatamente rappresentati ed incompatibili col progetto TAP, salvo loro sbancamento;
- **6.1.2 Componenti idrologiche:** *Beni* - Territori costieri, Fiumi e torrenti, acque
pubbliche; *Ulteriori Contesti* - Vincolo idrogeologico e Reticolo idrografico di connessione
della R. E. R.;
- **6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali:** *Beni* - Boschi; *Ulteriori Contesti* - Aree
di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali;
- **6.3.1 Componenti culturali e insediative:** *Beni* - Immobili e aree di notevole
interesse pubblico;

B.1 - Litorale a nord di Cerano (Brindisi):

sulla **tav. 4.2.4** - "La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" -
di cui a "Lo Scenario Strategico" 4.2 "Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della
Regione" si distinguono:

- **Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica:** Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (Salina di Punta della Contessa – Ambito 9);
- **Sistema insediativo costiero:** *Waterfront* a forte criticità da rigenerare; *Edificato successivo al 1947-58* - Campagna abitata, Punti di riferimento costiero (torri e fari); *Reti della mobilità* - Strada Costiera di valorizzazione paesaggistica, Asse di collegamento multimodale interno-costa, Penetrante naturalistica lungo corso d'acqua;
- **Patto città-campagna:** *Parco agricolo multifunzionale* - Parco CO₂ di riforestazione urbana;
- **Sistema ecologico terra-mare:** *Morfotipo costiero* – Falesia, Costa sabbiosa, Costa rocciosa; *Unità idrografiche di interesse ecosistemico* – Corso d'acqua temporaneo (lame, gravine, valloni e canaloni), Rete dei canali della bonifica; *Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità* - Ambienti boscati e ambienti seminaturali, Aree umide (paludi, acquitrini, stagni); *Unità marino-costiere ad alto grado di naturalità* – **Posidonia oceanica e Coralligeno**, incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;

B.2 – Litorale a sud di Cerano (Brindisi):

sulla **tav. 4.2.4** – “La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” - di cui a “Lo Scenario Strategico” 4.2 “Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della Regione”, si distinguono:

- **Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica:** Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (**Bosco di Cerano -Ambito 9**);
- **Sistema insediativo costiero:** *Waterfront* a forte criticità da rigenerare e *Waterfront* a prevalente specializzazione turistico-residenziale-ricettiva da riqualificare; *Edificato successivo al 1947-58* - Campagna abitata; *Reti della mobilità* - Strada Costiera di valorizzazione paesaggistica, Asse di collegamento multimodale interno-costa, Penetrante naturalistica lungo corso d'acqua;
- **Patto città-campagna:** *Parco agricolo multifunzionale* - Parco CO₂ di riforestazione urbana;
- **Sistema ecologico terra-mare:** *Morfotipo costiero* – Falesia, Costa sabbiosa; *Unità idrografiche di interesse ecosistemico* – Corso d'acqua temporaneo (lame, gravine, valloni e canaloni), Sorgente costiera; *Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità* - Ambienti boscati e ambienti seminaturali; *Unità marino-costiere ad alto grado di*

naturalità – **Posidonia oceanica e Coralligeno**, incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;

B.3 – Litorale a sud di Cerano (Brindisi):

sulle **tavv.** tematiche di cui al **Foglio 496** di cui al “6. - Sistema delle Tutele: Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici”, “6.1 - Struttura Idrogeomorfologica”, “6.2 Struttura Ecosistemica - Ambientale” e 6.3 “Struttura Antropica e Storico-Culturale” si distinguono:

- 6.1.1 Componenti geomorfologiche: *Ulteriori Contesti* – Lame e gravine;
- 6.1.2 Componenti idrologiche: *Beni* – Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche; *Ulteriori Contesti* – Sorgenti e Reticolo idrografico di connessione della R. E. R.;
- 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali: *Beni* – Boschi; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali;
- **6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:** *Beni* – Parchi e riserve: parchi e riserve naturali regionali; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: **SIC e SIC Mare** incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative: *Beni* – Immobili e aree di notevole interesse pubblico;

B.4 – Litorale a nord di Cerano (Brindisi):

sulle **tavv.** tematiche di cui al **Foglio 496** “6. - Sistema delle Tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici” “6.1 Struttura Idrogeomorfologica”, “6.2 Struttura Ecosistemica-Ambientale” e “6.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale” si distinguono:

- 6.1.1 Componenti geomorfologiche: *Ulteriori Contesti* - Versanti;
- 6.1.2 Componenti idrologiche: *Beni* – Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche;
- 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali: *Beni* – Boschi; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali;
- **6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:** *Beni* – Parchi e riserve: parchi e riserve naturali regionali; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei

parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: ZPS, SIC e SIC Mare incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;

- 6.3.1 Componenti culturali e insediative: *Ulteriori Contesti* – Testimonianze della stratificazione insediativa: siti interessati da beni storico-culturali e Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative.

C. – Litorale a sud di Brindisi, limite sud-est dell'area ASI:

sulle **tavv.** tematiche di cui al **Foglio 477** “6. - Sistema delle Tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici”, “6.1 Struttura Idrogeomorfologica”, “6.2 Struttura Ecosistemica-Ambientale” e “6.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale si distinguono:

- 6.1.1 Componenti geomorfologiche: *Ulteriori Contesti* - Versanti;
- 6.1.2 Componenti idrologiche: *Beni* – Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche;
- 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali: *Beni* – Boschi; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali;
- **6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:** *Beni* – Parchi e Riserve: **parchi e riserve naturali regionali**, incompatibili col progetto TAP ed ove peraltro insiste una discarica incontrollata di rifiuti speciali; *Ulteriori Contesti* – Aree di rispetto dei parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: ZPS, SIC e SIC Mare incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento;
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative: *Ulteriori Contesti* – Testimonianze della stratificazione insediativa: siti interessati da beni storico-culturali e Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative.

[In sintesi (lett. C):

si rileva e, pertanto, si segnala all'Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia e all'Ufficio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la **presenza di una discarica incontrollata per rifiuti speciali**, rivenienti dalle lavorazioni industriali pregresse del PVC (policloruro di vinile) e del CVM (cloruro di vinile monomero) del Petrolchimico di Brindisi negli anni 60 e 70; tale area di smaltimento incontrollato è stata **censita e classificata come parte di una area regionale protetta** (ex lege n.19/1997), perimetrata e istituita con la **L.R. n.28 del 23/12/2002** e denominata “**Stagni costieri e saline di Punta della Contessa**”.]

per quanto sopra, i sottoscritti,

CHIEDONO

1. L'integrazione dell'area del *SIC mare*, in precipua funzione dello stato fisico e biologico rilevato e di fatto presente sui fondali marini, antistante la loc.tà di San Foca

(Melendugno-LE); ciò ai fini della corretta rappresentazione cartografica nell'adottato PPTR delle praterie a **Cymodocea** e **Posidonia**, in modo tale da riportare fedelmente nella cartografia tematica di cui al foglio 513 "Struttura ecosistemica-ambientale (6.2), "Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (6.2.2)": Beni paesaggistici - Parchi e riserve: aree e riserve naturali marine; Ulteriori Contesti paesaggistici - Aree di rispetto dei parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: ZPS, SIC, il SIC Mare.

Attualmente il *SIC mare* antistante la loc.tà di SanFoca è inverosimilmente riportato nella cartografia del PPTR, al "foglio n.513 - *Ulteriori contesti (6.2.2.)*, con una soluzione di continuità ingiustificabile sotto l'aspetto ecosistemico-ambientale e geomorfologico, tale da determinare un palese invito e corridoio di ingresso all'approdo del gasdotto TAP.

L'ingiustificato e inesistente **corridoio cartografico**, che sottolineiamo non è ne biologico ne ecosistemico ne morfologico, rappresenterebbe il preludio alla "Autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 90 del PPTR ovvero all'"Accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui art. 91 del PPTR.

2. a) Che si stralci fisicamente, catastalmente, paesaggisticamente e ambientalmente la discarica incontrollata per rifiuti speciali dal Parco Naturale Regionale "Stagni costieri e saline di Punta della Contessa", istituita con LR n.28/2002, ripermendo la sola area di pregio e non anche quella di offesa del Paesaggio e dell'Ambiente e, non ultima, dell'*Istituzione "Parco Naturale Regionale"*;

b) che si bonifichi il settore inquinato (nord) dell'area protetta e lo si restituisca agli usi legittimi, ai fini dell'efficace ed efficiente governo del paesaggio e territorio pugliese

c) che l'area protetta possa essere oggetto vero di riqualificazione nell'ambito dello "Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale" (4.2.6) e progetto concreto nell'ambito "Cinque progetti territoriali per il paesaggio della regione" (4.2).

Lecce, 2 novembre 2013

Firmato

Tommaso ELIA



Gianpaolo FALCO




Fabio VALENTE




Vincenzo CONTE



Alessio CAROFOLO




ALLEGATO 1: Ortofoto del litorale di Melendugno, località San Foca, da “Google Earth”




ALLEGATO 2: Stralcio PPTR, tav 513 di cui al “6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, litorale di Melendugno, località San Foca



ALLEGATO 3: Ortofoto del litorale a Sud di Cerano, da “Google Earth”



ALLEGATO 4: Ortofoto del litorale a Nord di Cerano, da “Google Earth”



ALLEGATO 5: Stralcio PPTR, tav. 496 di cui al “6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, litorale di Cerano

REGIONE PUGLIA
Area più verde per la mobilità e la qualità urbana
servizio assetto del territorio

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

6

**Il sistema delle tutele:
beni paesaggistici e ulteriori
contesti paesaggistici**

**6.2
STRUTTURA
ECOSISTEMICA-AMBIENTALE**

**6.2.2
Componenti delle aree protette
e dei siti naturalistici**

Scala 1:50.000

piano paesaggistico territoriale
REGIONE PUGLIA - Accessorato all'Assetto del Territorio

6

<http://www.paesaggio.regione.puglia.it>

Beni paesaggistici

Parchi e riserve


- Aree e riserve naturali marine
- Parchi nazionali e riserve naturali statali
- Parchi e riserve naturali regionali

Ulteriori contesti paesaggistici

- Area di rispetto dei parchi e riserve regionali

Siti di rilevanza naturalistica

- ZPS
- SIC
- SIC MARE




ALLEGATO 6: Ortofoto dell'area ASI di Brindisi, da "Google Earth"



ALLEGATO 7: Ortofoto dell'area ASI di Brindisi con discarica in evidenza, da "Google Earth"




ALLEGATO 8: Stralcio PPTR, tav. 4.2.4 – “La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”, litorale Sud di Brindisi, “Saline di Punta della Contessa”



ALLEGATO 9: Stralcio della pagina internet con URL <http://www.parks.it/parco.salina.punta.contessa/map.php>

con perimetrazione attuale del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”



ALLEGATO 10

**Legge Regionale n° 28 del 23/12/2002,
estratta dal BURP n° 164 del 30/12/2002**

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 28

“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Salina di Punta della Contessa’”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art.1
(Istituzione
dell’area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

**Art. 2
(Finalità)**

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) bonificare i suoli inquinati;
- g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l’incremento della copertura arborea-arbustiva naturale;
- h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

**Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona

2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle

collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5
(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".

Art. 6
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r.19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r.19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell'area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci".

Art. 7
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno

dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni

amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica

8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 6 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 9 (Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 10 (Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione di cui all'articolo 5, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali

della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12
(Norma finanziaria)




1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari 23 dicembre 2002

RAFFAELE FITTO

 REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'AMBIENTE SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI	
L.R. 24 luglio 1997 n.19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella R. Puglia"	
D3 (BR) - SALINE DI PUNTA DELLA CONTESSA	
PERIMETRAZIONE DELL'AREA: Parco Naturale Regionale "Saline di punta della Contessa"	data: ottobre 2001
	aggiorn.:
a cura di: Segreteria Tecnica Ufficio Parchi e R.N.	scala: 1: 10.000
Allegato al _____	
Zona centrale	
Fascia di protezione	

3 , SCAN3044.TIF, 27/10/02, 1:17 pm





